



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Roma, 26 giugno 2008
Prot. n.0033555

A tutto il Personale
SEDE

Oggetto: Art. 15 D.L. n. 159/2007 convertito in L. n. 222/2007 – Retrodatazione degli incrementi di stipendio.

Premessa

Con la Nota Operativa n. 25 del 13/06/2008 indirizzata alle proprie Sedi Provinciali e Territoriali, l'INPDAP, Direzione Centrale Pensioni Ufficio I – Normativa, ha fornito chiarimenti procedurali in merito a quanto disposto dall'art. 15 del D.L. n. 159/2007 convertito nella L. n. 222/2007, che ha disciplinato l'autorizzazione di spesa per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007.

Ai sensi del citato art. 15, per far fronte agli oneri contrattuali relativi all'anno 2007 derivanti dall'applicazione di accordi e intese intervenute in materia di pubblico impiego, è autorizzato uno stanziamento per la retrodatazione al 01/02/2007 degli incrementi stipendiali per i quali gli atti negoziali avevano previsto decorrenze successive.

Questa disposizione si applica:

- al personale delle amministrazioni statali e del settore pubblico non statale, destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 01/12/2007;
- al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 01/12/2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007.

Riliquidazione dei trattamenti di quiescenza

Per dare corso a quanto disposto dall'articolo richiamato nelle premesse, le sedi INPDAP sono tenute, in sede di riliquidazione dei trattamenti di quiescenza relativi a cessazioni antecedenti al 01/02/2007, ad attribuire alla medesima data gli incrementi stipendiali, così come certificati nel modello PA04 dalle Amministrazioni o dagli enti datori di lavoro, previsti a scadenze posteriori nei relativi atti negoziali.

Tali disposizioni valgono anche per il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché per tutto il restante personale non contrattualizzato.

Oggetto: Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni.

Premessa

Con la Nota Operativa n. 26 del 13/06/2008, indirizzata peraltro alle strutture interne dell'ente previdenziale, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali, l'INPDAP, Direzione Centrale Pensioni Ufficio I – Normativa, ha dato indicazioni in merito alle modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici nel caso di anzianità contributiva superiore a 40 anni.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 PI 02133771002
Ispettorato Pensioni
Responsabile: Dott. Pasquale Gratteri
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 ROMA
Tel (+39) 06 49912468; Fax (+39) 06 49912404



Calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni

In base alla suddetta nota operativa, il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati dall'INPDAP è determinato dalla sommatoria dell'aliquota inerente gli anni maturati dall'iscritto alla data del 31/12/1992, con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31/12/1992, nei limiti dell'aliquota massima raggiungibile in corrispondenza dei 40 anni di anzianità contributiva. Gli anni eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento della quota di pensione, di cui all'art. 13 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 503/1992, corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 01/01/1993.

Tale modalità di calcolo può essere sfavorevole per coloro che cessano dal servizio con un'anzianità contributiva superiore a 40 anni di servizio.

Al fine di non penalizzare gli iscritti che si trovano in questa situazione, l'INPDAP ritiene necessario effettuare un duplice calcolo di pensione:

1) uno derivante dall'importo spettante all'interessato considerando nella "quota A" di pensione l'intera anzianità maturata al 31/12/1992 e nella "quota B" l'anzianità contributiva a partire dal 01/01/1993, limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva;

o in alternativa

2) l'altro relativo all'importo spettante all'interessato considerando nella "quota B" di pensione l'intera anzianità contributiva maturata a partire dal 01/01/1993 e nella "quota A" di pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un'anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.

L'importo che l'INPDAP porrà in pagamento sarà quello relativo alla pensione più favorevole, risultante dal duplice calcolo.

Per quanto riguarda le pensioni liquidate precedentemente alla citata Nota Operativa n. 26, le Sedi INPDAP sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta rivolta dagli interessati al medesimo ente previdenziale e nei limiti previsti dagli artt. 203 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973 per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ispettorato Pensioni (Responsabile Dr. Pasquale Gratteri), al 3° piano del Palazzo dei Servizi Generali (Scala C).

E-mail: sandra.marzocchi@uniroma1.it

Orario di apertura al pubblico:

Lunedì, Giovedì, Venerdì dalle 10.00 alle 12.30

Martedì e Giovedì dalle 14.00 alle 16.30

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO